

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001324	12/07/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso le seguenti macrostrutture ASL BA: Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento di Assistenza Territoriale - U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002394 DEL 29/06/2022




COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 16 (sedici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 08/07/2022 15:46 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 12/07/2022 11:11 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 12/07/2022 17:53 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 12/07/2022 17:13 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **12/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 12/07/2022 17:56



Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso le seguenti macrostrutture ASL BA: Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento di Assistenza Territoriale - U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formative, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:
 - a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
 - b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di

Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Premesso, altresì, che:

- quanto alla durata massima della formazione extra rete, il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Dato atto che:

- con nota a mezzo mail del 19/04/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 53424 del 21/04/2022), l'Università degli Studi di Pavia ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda e rispettivamente – Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento di Assistenza Territoriale – U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione - di periodi di tirocinio/stage per la durata massima di 18 mesi, da parte del dott. Giuseppe Valente, iscritto al II° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva del medesimo Ateneo;
- con comunicazione a mezzo mail del 1°/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 73071 del 1°/06/2022), il dott. Giuseppe Valente trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa in suo possesso;
- con annotazione a margine della nota prot. 73071/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha invitato il medesimo, all'integrazione del massimale per colpa grave;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 14/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 79214 del 15/06/2022), lo specializzando trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa, integrata come richiesto dal Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- con annotazione a margine della nota prot. n. 79214/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa per colpa grave accesa dal dott. Giuseppe Valente, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999;
- con comunicazione a mezzo mail del 23/06/2022 (acquisita al prot. ASL BAn. 83037 del 24/06/2022), il dott. Giuseppe Valente confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, allegato sub C) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che non sarà pubblicabile per motivi di privacy;
- in data 23/06/2022 il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione trasmetteva brevi manu all'U.O.S. Affari Generali, (acquisita al prot. ASL BA n. 42713 del 23/06/2022), accettazione ad accogliere il dott. Giuseppe Valente, specializzando in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Pavia, per il tirocinio

formativo extra-rete e nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale;

- con comunicazione a mezzo mail del 23/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 82538), il dott. Giuseppe Valente trasmetteva il progetto formativo sottoscritto digitalmente dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dal Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale e dal Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione e dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi di Pavia;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 24/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 83240 del 24/06/2022), l'Università degli Studi di Pavia ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- in data 28/06/2022 il Dipartimento di Prevenzione ASL BA trasmetteva brevi manu all'U.O.S. Affari Generali, (acquisita al prot. ASL BA n. 84645 del 28/06/2022), accettazione ad accogliere il dott. Giuseppe Valente, per il tirocinio formativo extra-rete e nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 28/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 84560 del 28/06/2022), il Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale trasmetteva accettazione ad accogliere il dott. Giuseppe Valente, per il tirocinio formativo extra-rete e nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare i periodi di tirocinio/stage extra rete formativa del dott. Giuseppe Valente, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso le seguenti sedi ASL BA: Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento di Assistenza Territoriale – U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare i periodi di tirocinio/stage extra rete formativa del dott. Giuseppe Valente, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso le

- seguenti sedi ASL BA: Dipartimento di Prevenzione – Dipartimento di Assistenza Territoriale – U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dai Direttori delle rispettive Macrostrutture concretamente ospitanti ed avente durata complessiva pari a 18 mesi;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile, ferma la durata di 18 mesi della formazione extra rete del dott. Giuseppe Valente;
 - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
 - e. individua il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, il Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale e il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione, quali tutor aziendali del suddetto specializzando;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università degli Studi di Pavia – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, al Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione, al R.S.P.P.A. e al dott. Giuseppe Valente;
 - b) comunicazione all'AGP del nominativo del tirocinante e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - c. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - c. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
 - e) eventuale autorizzazione alla proroga del periodo di tirocinio autorizzato, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;

5. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e dello stage/tirocinio autorizzato con il presente atto;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA
 FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE
 SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA – DOTT.
 VALENTE GIUSEPPE

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- Considerato che è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area*

sanitaria” che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

SI STIPULA TRA

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, di seguito denominata “Università”, con sede in Pavia, CAP 27100 - C.F. 80007270186, rappresentata nella persona della persona del Direttore, Prof.ssa Anna Odone, nata a _____ e domiciliata per la sua carica presso la sede della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Pavia

E

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6, C.A.P 70123, Codice Fiscale 06534340721 (d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”), rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva il dott. Giuseppe Valente, nato a _____ – codice fiscale:

iscritto al 2° anno della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Pavia(d'ora in poi denominato "specializzando"). In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza degli specializzandi è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata della formazione

Lo specializzando svolgerà attività di formazione in regime di *stage* per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi della formazione

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio: Dipartimento di Prevenzione (dal 01/07/2022 al 31/12/2022), Dipartimento di Assistenza Territoriale (dal 01/01/2023 al 30/06/2023) e Dipartimento Sicurezza e Qualità struttura Gestione del rischio (dal 01/07/2023 al 01/01/2024).

Art. 5 – Modalità di svolgimento della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale. La frequenza della formazione è finalizzata all'acquisizione delle capacità

professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di formazione si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio formazione dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da

normativa vigente. L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il tutore di cui al precedente art. 7 coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, ove presenti, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati

negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Lo specializzando deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://privacy.unipv.it/> e <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/privacy-portale> . Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad

effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata massima di 18 mesi, con decorrenza dalla data di approvazione della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari ovvero, ove successiva, dalla data di attestazione dell'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dalla specializzanda ai sensi del precedente art. 10, da parte del Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA. La presente convenzione non può essere rinnovata/prorogata tacitamente, bensì esclusivamente per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

Art. 19 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ASL BARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
Il Direttore Generale	PAVIA
(Dott. Antonio Sanguedolce	Scuola di specializzazione in Igiene e
	medicina preventiva
	Il Direttore
	(Prof.ssa Anna Odone)

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui agli artt. n. 10, 15, 17 e 18, così come di seguito rinnovati:

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente. L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della

presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

ASL BARI	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
Il Direttore Generale	PAVIA
(Dott. Antonio Sanguedolce	Scuola di specializzazione in Igiene e
	medicina preventiva

	Il Direttore
	(Prof.ssa Anna Odone)



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva

STAGE FUORI RETE FORMATIVA – DOTT. GIUSEPPE VALENTE – PROGETTO FORMATIVO

Cognome e nome: Giuseppe Valente – codice fiscale

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva – 2° anno

email: – tel.

periodo: dal 01/07/2022 al 01/01/2024 – 18 mesi

Tutor universitario: Dott.ssa Antonella Mastretti

Tutor soggetto ospitante: Dott. Domenico Lagravinese - Dipartimento di Prevenzione; Dott. Vincenzo Gigantelli - Dipartimento di assistenza territoriale; Dott. Vincenzo Defilippis - Dipartimento della sicurezza e della qualità

Progetto formativo:

acquisizione delle seguenti competenze:

- capacità di programmare, gestire e valutare anche sotto l'aspetto manageriale e di economia sanitaria gli interventi di prevenzione;
- contribuire alla elaborazione e alla valutazione di appropriatezza di procedure, percorsi o istruzioni operative;
- capacità di analizzare l'organizzazione di strutture sanitarie dal punto di vista del fabbisogno di risorse umane, tecnologiche ed economiche;
- capacità di organizzare e valutare interventi sanitari con impatto sulla comunità, fra cui interventi di gestione delle emergenze sanitarie; capacità di elaborare, organizzare e valutare programmi e sistemi di gestione di rischio clinico;
- capacità di utilizzare in maniera appropriata e congrua strumenti di rischio clinico (es. FMEA, RCA);
- capacità di predisporre e valutare programmi di miglioramento della qualità;
- capacità di programmare, organizzare e valutare interventi nella comunità in relazione all'attuazione delle cure primarie.



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva

Motivazione:


il tirocinio fuori rete formativa è stato strutturato in modo da risultare complementare al percorso affrontato finora dal medico in formazione specialistica integrando adeguatamente gli obiettivi formativi finora raggiunti e permettendo al contempo di approfondire la conoscenza di un Sistema Sanitario Regionale diverso da quello lombardo per modello organizzativo e dinamiche interne.

Il Direttore della Scuola

Prof.ssa Anna Odone

Visto per accettazione

Dott. Domenico Lagravinese
Dipartimento di Prevenzione



Signed by DOMENICO
LAGRAVINESE
C=IT
OU=ASL Bari
O=Regione Puglia
Issuer=Actalis EU Qualified
Certificates CA G1

Dott. Vincenzo Gigantelli
Dipartimento di assistenza territoriale

Firmato digitalmente da

vincenzo gigantelli
CN = gigantelli vincenzo
C = IT

Dott. Vincenzo Defilippis
Dipartimento della sicurezza e della qualità



PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002394 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001324 DEL 12/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 29/06/2022 14:35
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 07/07/2022 08:49
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 08/07/2022 10:53